CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI E TIROCINI NELL'AMBITO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA PRESSO STRUTTURE COLLEGATE ALLA RETE FORMATIVA

TRA

Il Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università degli Studi di Cagliari - d'ora in poi denominata **"Soggetto Promotore" -** con sede legale in Cagliari, Via Università 40, C.F. 80019600925 e P.IVA 00443370929, rappresentata legalmente dalla Prof.ssa Anna Maria Fadda su delega di Direttore del Dipartimento.

E

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari **-** d'ora in poi denominata **"Ente Ospitante"** - con sede legale in Sassari, Via San Pietro, 10, C.F. e P.IVA 02268260904, rappresentata dal Direttore Generale **Dott. Antonio Lorenzo Spano**, domiciliato per la carica presso la medesima;

di seguito nominate singolarmente la "**Parte**" o collettivamente le "**Parti**"

PREMESSA

a) Visto il D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, circa il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421 e, in particolare, l'art. 6 "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università";

b) Visto il Decreto Interministeriale 16 settembre 2016 n° 716, in cui il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, ha individuato le tipologie di scuola di specializzazione di area sanitaria cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia;

c) Visto il D.M. 4 febbraio 2015, n. 68, "Riassetto Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria";

d) Visto il DM 29/03/2006, recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria

e) Considerato che il l'Ente Ospitante dichiara di essere accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale;

f) Considerato che l'Ente Ospitante dichiara di far parte della rete formativa di altro Ateneo e di aver verificato la mancata saturazione del potenziale formativo (in termini di requisiti assistenziali) in rapporto al numero dei farmacisti in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano la propria struttura;

g) Considerato che le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione accademica e, la pratica professionalizzante al fine di integrare i processi formativi attraverso la diffusione della cultura d'impresa e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

TUTTO CIO' PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente.

Art. 2 – Oggetto

È interesse generale del Soggetto Promotore utilizzare competenze e strutture extrauniversitarie per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e che, del pari, è interesse delle altre strutture socio-sanitarie cooperare attivamente nell'ambito della didattica avanzata e della ricerca scientifica.
Ciò premesso, l'Ente Ospitante dichiara la propria disponibilità a mettere a disposizione le proprie strutture per le esigenze delle **Scuole di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Università di Cagliari**, dichiarando, altresì, che le stesse sono idonee ai fini dell'attività didattica-formativa e scientifica della Scuola di Specializzazione, con riferimento ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 3 – Strutture

L'Ente Ospitante consente la frequenza e rende disponibili le strutture, il personale e le attrezzature per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente. Il Tirocinante frequenterà la predetta struttura negli orari e nelle modalità concordati con il Direttore della struttura.

Art. 4 – Programma Formativo

Nel rispetto della alternanza tra l'attività pratica e quella teorica prevista dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, in sede di programmazione, lo specializzando svolgerà le attività preventivamente concordate tra il Direttore della Scuola di Specializzazione e il Direttore della Struttura di destinazione, mediante la stesura di un Progetto formativo che costituirà parte integrante delle presente Convenzione. Il documento di Progetto Formativo deve contenere le seguenti informazioni:

- Dati anagrafici del farmacista ospedaliero in formazione che frequenterà le strutture dell'Ente Ospitante;
- Individuazione del tutor universitario e del tutor aziendale;
- Durata del tirocinio professionalizzante;
- Estremi delle Polizze di copertura assicurativa RCT e Infortuni;
- Obiettivi formativi che dovrà perseguire il farmacistain formazione specialistica.

A tal fine, appositi tutor individuali aziendali, individuati sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale e di documentata capacità didattico-formativa guideranno lo specializzando in formazione impartendo le opportune direttive nella partecipazione alle attività organizzative e cliniche dell'Ente Ospitante. Il tutor individuale è quindi quella figura, dell'Ente, che la SdS identifica quale supervisore del percorso formativo dell'allievo in formazione specialistica. Il tutor è un dirigente strutturato, specialista della disciplina oggetto della specializzazione, che opera nelle diverse Strutture nelle quali sono inseriti gli specializzandi. La graduale assunzione di compiti assistenziali con autonomia sono vincolate alle direttive ricevute dal tutor, di intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti delle strutture dell'Ente Ospitante sulla base del programma formativo personale. Eventuali modifiche successive alla sottoscrizione del Progetto formativo saranno concordate dalle parti tramite comunicazioni scritte, che saranno allegate e diverranno parte integrante del progetto stesso.

Art. 5 – Natura Giuridica

L'attività formativa professionalizzante e tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non prevede alcuna remunerazione. La frequenza dello specializzando è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 6 – Monitoraggio e Verifica dell'Attività di Tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione è monitorata e verificata dal Direttore della Struttura di destinazione, il quale si farà carico di assegnare un Tutor aziendale che affiancherà il Tirocinante durante tutto il suo percorso formativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione dei farmacisti in formazione specialistica, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti di monitoraggio e verifica periodica di tale attività.

Art. 7 – Accertamento della Frequenza

L'accertamento della regolare presenza dello Specializzando presso le strutture dell'Ente Ospitante, è affidato al tutor aziendale, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei modi e nei tempi stabiliti. Le presenze saranno registrate su apposito registro, firmato sia dal Farmacista in formazione sia dal tutor aziendale assegnato (individuale e d'area).

Art. 8 – Coperture Assicurative

Limitatamente al tempo dedicato alle attività didattiche, l'Università assicura i farmacisti in formazione per infortunio, presso primaria compagnia assicurativa operante nel settore. In caso d'infortunio durante l'attività assistenziale, compreso l'infortunio in itinere, l'Azienda provvederà ad informare tempestivamente l'Università, la quale effettuerà la relativa denuncia INAIL
L'Azienda provvede alla copertura assicurativa per la Responsabilità civile contro Terzi.

Art. 9 – Sorveglianza Sanitaria

L'Università degli Studi di Cagliari verifica l'idoneità iniziale del farmacista in formazione specialistica e assicura la sorveglianza sanitaria durante l'attività presso le strutture dell'Azienda. L'Azienda s'impegna affinché ai farmacisti in formazione specialistica siano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'Unità Operativa, in base al D.Lgs. 81/2008.

Art. 10 – Obblighi in Materia di Sicurezza e Salute dei Lavoratori

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il farmacista specialista che svolge attività di formazione presso le strutture dell'Ente Ospitante è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza. Al riguardo l'Università garantisce la formazione generale mentre l'Ente Ospitante garantisce la formazione specifica, per la protezione della salute dello specializzando nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente Ospitante stesso. Lo specializzando è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai Regolamenti dell'Ente Ospitante, che provvederà a garantirne la conoscenza.
Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, sono riferite a quelle dell'Azienda ospitante e dovranno essere comunicate al farmacista in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.

Art. 11 – Doveri dei Farmacisti in Formazione Specialistica

Durante lo svolgimento del tirocinio, il Tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo;
- seguire le indicazioni del tutor aziendale della struttura ospitante;
- osservare le regole di comportamento previste dai Regolamenti Aziendali;
- frequentare le strutture dell'Ente Ospitante, così come previste nel progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- mantenere, anche dopo la conclusione del tirocinio, il segreto professionale in ordine a dati o informazioni riservate delle quali siano venuti a conoscenza durante il periodo di tirocinio;

Art. 12 – Obblighi di Condotta

Le Parti si danno reciprocamente atto, altresì, che il proprio personale è a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013, in particolare, nell'ambito della presente, si rileva l'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento della Struttura Ospitante.

Art. 13 – Durata

La presente convenzione entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione ed avrà validità fino a quando una delle parti non ne dia formale disdetta. Le Parti hanno facoltà di recesso dalla presente convenzione, da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC e con preavviso di almeno due mesi. In caso di disdetta le parti concordano di garantire comunque la conclusione delle attività di tirocinio e di formazione dei corsi già avviati.

Art. 14 – Riservatezza e Trattamento dei Dati Personali

Le Parti garantiscono il trattamento dei dati personali nei modi previsti dalla normativa in materia di "privacy", esclusivamente per l'attuazione della presente convenzione, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza. Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione stessa. Titolari del trattamento dei dati sono le Parti come sopra individuate. La sottoscrizione della presente Convenzione comporta il trattamento da parte dell'Ente Ospitante dei dati personali del farmacista in formazione specialistica, trasmessi dal Soggetto Promotore nel rispetto dei principi stabiliti dal GDPR 679/2016 per l'esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali, e, in particolare, per adempiere, anche con l'utilizzo di procedure informatizzate, ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie. Il conferimento dei dati del Tirocinante è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi derivanti dalla presente convenzione. I dati verranno conservati per tutta la durata del tirocinio ed anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge.

Art. 15 – Controversie

Le parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente sarà quello individuato secondo le vigenti norme del codice di procedura civile.

ART 16- Registrazione

Il presente atto, composto da n. 5 pagine e da n. 17 articoli, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute
Il presente atto, verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.
La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 10-bis del D.L. n. 41 del 22.03.2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 69 del 21.05.2021.

Art. 17 – Norma Finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Per il Soggetto Promotore

Per il Direttore del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente

Prof. Anna Maria Fadda

Per l'Ente Ospitante

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI
Il Direttore Generale
Dott. Antonio Lorenzo Spano